

Confini con gli Svizzeri.

Lo spartiacque come strumento ambientale di interpretazione giuridica: la sentenza arbitrale di George Perkins March sull'Alpe Cravaiola (1874) e la «giurisdizione di versante»

Giulia Beltrametti

L'interesse per il particolare pascolo alpino transfrontaliero noto come Alpe di Cravaiola (o Cravaiola, nell'accezione poi accreditata nel XIX secolo, nel momento della sua «notorietà internazionale») è nato da un pretesto: l'esistenza di una serie documentaria conservata presso l'Archivio di Stato di Torino, detta *Confini con gli Svizzeri*, che appartiene al fondo archivistico *Materie politiche per rapporto all'estero*. Questo fondo, che comprende materiale acquisito dagli archivi dello Stato di Milano dopo che il Regno sabaudo (a metà XVIII secolo) era venuto in possesso della zona dell'Ossola confinante appunto con la Svizzera, ha come corredo un inventario (XVIII sec.) e ha un'estensione cronologica molto vasta che va dal XIV al XIX secolo. È un fondo molto frequentato, la cui intitolazione, anche se perfettamente congruente con la necessità di classificare quei documenti come inerenti a questioni di confine, copre una ricchezza documentaria che tratta questioni di diritti, possessi, usi, percorsi, azioni e pratiche.

Tutta questa produzione documentaria (si tratta di cinque faldoni, di cui uno non inventariato, che contengono anche un paio di carte topografiche settecentesche molto ben conservate), sedimentatasi in diversi luoghi fra Ducato di Milano, Regno sabaudo e Confederazione elvetica e che interessa temi molto frequentati dalla storiografia (i confini, le giurisdizioni politiche ed ecclesiastiche, i diritti localmente prodotti e gli statuti che li regolano, le pratiche locali di gestione delle risorse) ruota intorno a una singola Alpe, l'Alpe di Cravaiola (o – appunto – Cravaiola)¹. Questo permette sia di misurarsi con riflessioni alla scala topografica, sia di immaginare possibili intrecci con altre fonti e altre discipline, in particolare di terreno (ecologia storica, archeologia), che per necessità disciplinare si devono misurare con un sito specifico, devono cioè fare studi contestuali. La confinazione geografica dell'area, molto limitata, rende possibile, una volta approfondita l'analisi, una migliore comprensione degli effetti a lungo termine delle pratiche legate alle risorse ambientali², una funzione che può appunto essere assolta solo attraverso un'ottica di analisi che ponga al centro una dimensione «topografica» (analitica) delle azioni (sociali, giurisdizionali, politiche). Indagare in tal senso le dinamiche storiche connesse alle forme di proprietà, alla trasformazione degli usi, all'organizzazione e ai diritti di accesso alle risorse, permette di ricostruire una storia non lineare dell'uso dei beni comuni,

¹ In un primo tempo avevo messo in relazione il toponimo con il pascolo delle capre (crave), ma Mark Bertogliati, collega del Labisalp, mi ha suggerito un'interpretazione diversa: Cravaiola potrebbe derivare da *cròvat* o *cròat*, l'abete bianco, come rilevato in studi di toponomastica ticinese. Mi sembra comunque interessante, in una prospettiva di uso multiplo delle risorse, che il pascolo delle capre possa stare insieme al bosco di abeti. In ogni caso sono le pratiche (e le conoscenze locali) che nominano i luoghi.

² Cfr. T. De Moor, *What do we have in Common? A Comparative Framework for Old and New Literature on the Commons*, «*International Review of Social History*», 57, 2012, pp. 269–290.

in cui conflitto e negoziazione hanno un ruolo complementare e fondamentale nella produzione di diritti e nel garantire una sostenibilità sociale dinamica e un duraturo accesso alle risorse ambientali³. Le chiavi di lettura privilegiate in questo tipo di ricerca sono quella del processo storico di attivazione delle risorse ambientali e quella del conflitto (in particolare nel senso di controversia giurisdizionale) inteso come dispositivo, o strategia di analisi, più adeguato per un'interpretazione contestuale del tema⁴. Un approccio che integra quello che oggi ha maggior successo in Europa, e in campo internazionale, il neoistituzionalismo, che propone una copiosa e interessante produzione sul tema, offrendo anche nuove categorie analitiche (come ad esempio quella di «azione collettiva»)⁵. La prospettiva contestuale in un certo senso rovescia questa strategia di decifrazione delle pratiche di gestione collettiva⁶. Non si preoccupa infatti di valutare la congruenza dei casi individuati rispetto ai modelli creati da economisti, sociologi, antropologi o storici, quanto piuttosto di ritracciare la produzione storica dei diritti e degli usi legati alla gestione comune delle risorse a una scala locale di analisi, enfatizzando appunto in modo particolare le occasioni di controversia giurisdizionale. Le discontinuità delle strategie d'uso dei beni collettivi, le controversie sulla loro titolarità, la complessità giurisdizionale che ne deriva, le ambiguità nella definizione degli usi e soprattutto l'apparente instabilità dei sistemi di accesso ad essi, sono le peculiarità che caratterizzano la storia di un sistema secolare, che ha plasmato il paesaggio rurale delle regioni montane. Come è stato sottolineato «le aree boschive, generalmente associate alle aree di confine, erano caratterizzate in antico regime da una sostanziale indeterminatezza giuridica» e «una parte consistente della documentazione che ci consente di studiare i boschi è stata prodotta in contesti locali e sovralocali di disputa giurisdizionale»⁷. L'indeterminatezza giuridica e il contesto anche sovralocale delle dispute non impediscono una riflessione sulla produzione locale di diritti, produzione spesso resa possibile da una pluralità di saperi e di fonti, sia testuali che materiali. La strategia di analisi scelta per portare l'attenzione sulle espressioni giuridiche di organizzazione sociale è appunto quella di una attenzione topografica, locale: una prospettiva che qualifica l'interesse per un'area specifica, individuata e precisata nella sua confinazione, ma anche studiata nella varietà dei manufatti in sito (non solo insediamenti, case, strade, oggetti, vegetazione, ma anche documentazione). È un metodo, o meglio una scelta analitica, che necessita di una complementare prospettiva storico-economica, che sottolinei il protagonismo umano e sociale sul territorio, e organizzi in nessi di relazione dinamici – cioè in discorso storico – i manufatti individuati nella ricerca, altrimenti suscettibili di una «mera considerazione antiquaria»⁸. La storia locale (qui declinata in quella che abbiamo definito una «giurisdizione di versante»⁹) si può definire dunque come il risultato dell'innesto tra topografia e prospettiva socio-economico-giuridica,

³ I. D. Rotherham (a cura di), *Cultural Severance and the Environment. The Ending of Traditional and Customary Practice on Commons and Landscapes Managed in Common*, London-New York, 2013.

⁴ Questa è stata la prospettiva suggerita da O. Raggio e D. Moreno in (a cura di) *Risorse collettive*, numero monografico di «*Quaderni storici*», 81, 1992: attenzione al contesto, alle pratiche e al processo (sociale) di «produzione» delle risorse. Su questo contributo cfr. le osservazioni di A. Torre e V. Tigrino, *Beni comuni e località: una prospettiva storica*, in «*Ragion pratica*», 41, 2013, pp. 333-346.

⁵ G. Bravo, T. De Moor, *The Commons in Europe: from past to future*, «*The International Journal of the Commons*», 2, 2, 2008, pp. 155-161; T. De Moor, *The Silent Revolution: A New Perspective on the Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe*, «*International Review of Social History*», 53, 2008, pp. 179-212. Per il *framework* metodologico oltre al testo fondante di E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990 (trad. it. *Governare i beni collettivi*, Venezia, 2006), si veda anche il più recente A. Agrawal, *Sustainable governance of common-pool resources: context, methods, and politics*, «*Annual Review of Anthropology*», 32, 2003, pp. 243-262.


⁶ Per una recente rassegna dei casi studio europei condotti secondo questo orientamento si veda *Commons in a changing*, 2013 e *The commons in Europe*, 2008; i saggi sono disponibili su www.thecommonsjournal.org

⁷ O. Raggio, *Annotazioni su boschi, giurisdizioni e definizione delle risorse*, in M. Ambrosoli e F. Bianco (a cura di) *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale*, Milano, 2007, p. 72.

⁸ E. Grendi, *Storia di una storia locale: perché in Liguria (e in Italia) non abbiamo avuto una local history?*, «*Quaderni storici*», 82, 1993, pp. 141-197; la citazione è a pag. 144.

⁹ Per la definizione cfr. alla nota 16.

un innesto che necessita di precise procedure disciplinari, che hanno ovviamente a che fare anche con la struttura delle fonti che si sceglie di mettere in campo¹⁰.



Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all'estero, Confini con gli Svizzeri, mazzo 3, fasc. 20.

La località scelta per esercitare questa prospettiva, L'Alpe Cravairola, oltre alla copiosa produzione documentaria a cui si accennava sopra, vanta anche il primato di una sentenza di arbitrato internazionale del 1874, in cui George Perkins Marsh, allora diplomatico americano in Italia, viene chiamato a pronunciarsi sulla sua titolarità¹¹. Così, il prisma attraverso il quale analizzare le relazioni

¹⁰ E. Grendi, *Storia di una storia locale. L'esperienza ligure*, Venezia, 1996; per il riferimento all'articolazione locale delle fonti per la storia regionale si veda anche Id., *Introduzione alla storia moderna della repubblica di Genova*, Genova, 1976.

¹¹ Ho seguito il suggerimento di Mark Bertogliati e Stefania Bianchi, colleghi dei Seminari del Labisalpe che mi hanno indirizzato verso la lettura della storia dell'Alpe Cravairola alla luce della sentenza di arbitrato internazionale pronunciata da Marsh nel 1874.

ambientali che si delineano attraverso i conflitti giurisdizionali sull'uso di boschi e pascoli nelle «terre alte», diventa, nel caso della Cravairola, ancora più complesso e ricco di sfumature¹². Nella sentenza di Marsh – da molti considerato il padre della storia ambientale anglosassone (per quanto la sua figura sia ben più complessa) – diritti (consuetudinari) e risorse ambientali (viste nel loro processo di attivazione storica) sono considerati elementi discriminanti dell'arbitrato. Gli antichi diritti delle comunità italiane – le loro antiche rivendicazioni giurisdizionali, lette attraverso il processo che le ha prodotte – prevalgono nel suo giudizio sulle ragioni geografiche e ambientali di conservazione del bacino idrico. Per svelare subito il finale Marsh attribuisce nella sua sentenza la titolarità dell'Alpe ai comuni italiani che nel corso dei secoli avevano – attraverso le pratiche del pascolo e del taglio del bosco – creato i propri diritti (d'uso) su di essa, che pure era situata sul versante svizzero, cioè oltre lo spartiacque (*watershed*). Nella motivazione del suo arbitrato lo strumento concettuale geografico dello spartiacque o bacino di displuvio è considerato estraneo sia alle pratiche che alla produzione giuridica locale e viene dichiarato inadatto a essere utilizzato come dispositivo di definizione territoriale e ambientale. Siamo dunque di fronte a una opzione semantica tra uso (collettivo) della risorsa vs. ragioni della linea di displuvio? O tra esercizio di diritti (locali) vs. criteri geografici?

In un recente intervento presentato al II Workshop internazionale di storia applicata «Storia locale e storia ambientale: il patrimonio forestale tra economia, cultura e ecologia», è stato sottolineato come siano i diritti di pascolo a costruire i movimenti del bestiame, in particolare rispetto agli usi delle strutture legate al pascolo stesso¹³. Analogamente i diritti di taglio del bosco (con le pratiche ad esso connesse, per esempio la fluitazione del legname, un elemento di rilievo nella valutazione di Marsh) costruiscono uno spazio strutturato secondo quel tipo di appropriazione e di pratica, che assume rilevanza giurisdizionale¹⁴. Le «operazioni del diritto», cioè quelle tecniche create per mettere in relazione persone e cose, necessitano di una lettura di lungo periodo¹⁵. Tentando quindi un approccio regressivo alle fonti e tornando alla documentazione di epoca moderna del fondo *Confini con gli Svizzeri* si possono facilmente leggere alcuni elementi di questa costruzione spaziale. Per esempio in un documento del 1420 («Acquisto della Comunità di Crodo da varii Particolari ivi nominati, della 3° parte dell'Alpe di Cravairola situata nel Territorio detto Valle di Maggia sotto le Coerenze ivi specificate»), la descrizione dei diritti e degli oggetti legati all'Alpe compresi nella transazione è molto significativa: «et cum omnibus accessibus et egressibus – o egrissibus – suis, et cum omnibus et singulis (...) et cum omnibus iuribus et actionibus, usibus, servitutibus et utilitatibus eisdem rebus venditis». Più che gli oggetti (acquedotti, pascoli, boschi) qui sembrano interessare i diritti ma soprattutto le pratiche esercitate nell'Alpe. La comunità di Crodo acquista la terza parte dell'Alpe Cravairola, ben delimitata nei suoi confini, adeguatamente descritti nel documento, e con essa acquista diritti, azioni, usi «eisdem rebus». Si vende – o si acquista – la legittimità a compiere azioni: l'atto riguarda diritti socialmente praticabili e legati a un sito specifico. Questa transazione, in cui in un certo senso si vendono «azioni collettive», con i relativi usi e

¹² Il riferimento teorico rimane il classico di L. Assier Andrieu, *Le peuple et la loi. Anthropologie historique des droits paysans en Catalogne française*, Paris, 1987; se lo spazio lo permettesse sarebbe interessante una lettura della sentenza di Marsh alla luce della proposta di antropologia giuridica formulata da Assier Andrieu ormai trent'anni fa. Secondo la sua lezione ad essere in gioco è la dimensione «des processus par lesquels le fait devient droit et le droit devient fait», una questione che ha a che fare con la natura dialettica del diritto e con il suo essere riflesso o rappresentazione di una realtà sociale. In questo senso, quindi, per «diritti» si intendono anche gli abusi, i privilegi, le usurpazioni.

¹³ B. Palmero, *Boschi e Pascolo. Gli usi delle terre alte del Tanarello, sec. XV-XVIII*, Ormea (CN) 25-26 settembre 2015. Ma cfr. anche gli studi di area francese, per esempio C. Rendu, *La Montagne d'Enveig. Une estive pyrénéenne dans la longue durée*, Toulouse, 2006.

¹⁴ M. Conesa, *Espaces en partage et partage des espaces. Organisation et acteur*, in *Transhumance et estivage en occident des origines aux enjeux actuels*, a cura di P-Y Laffont, Toulouse 2006, pp. 309-326.

¹⁵ L'espressione «opérations du droit» è di Y. Thomas. Cfr., nella sua vasta produzione, la raccolta di saggi uscita postuma intitolata, appunto *Opérations du droit*, Paris, 2011.

diritti, introduce perfettamente la sentenza arbitrale di Marsh che definisce la secolare serie di conflitti sull'area con un «atto giurisdizionale di versante»¹⁶. L'arbitrato è infatti costruito sulla valutazione topografica delle «operazioni del diritto» praticate dai frequentatori dell'Alpe. Uno degli aspetti più interessanti della sentenza da lui formulata riguarda la considerazione degli esiti pratici derivanti dalle formalizzazioni giuridiche. La stessa retorica con cui le sue pagine sono redatte mostra un'attenzione per gli aspetti descrittivi, che permette di cogliere, oltre le categorie giuridiche in esame, processi ed effetti che entrano poi a far parte della valutazione finale. In qualche modo nell'arbitrato di Marsh l'apparato giuridico viene smontato (ne viene smontata la sistematizzazione) e ricostruito in base all'analisi delle singole pratiche e dei singoli atti giurisdizionali¹⁷. Analogamente il valore della prova, come vedremo, assume una rilevanza fondamentale nella costruzione della sentenza¹⁸. Non è difficile immaginare che questo possa essere ascritto alla tradizione giuridica a cui Marsh apparteneva (e all'interno della quale aveva esercitato lungamente come avvocato): la *common law* anglosassone, in cui il diritto è di formazione giudiziaria e non legislativa.

Il 9 settembre 1874 il diplomatico, accompagnato da periti italiani e svizzeri, sale da Crodo all'Alpe, camminando a piedi e con i muli per sette ore. Così descrive l'area in una lettera:

«The Alp, a mountain pasturing ground of Cravairola, which is the debatable district, is an irregular triangle, containing about 4,500 acres, lying on the eastern slope of the mountain chain which forms the watershed between the Italian valley of the Toccia, or Tosa, and the Swiss valley of the Maggia, in the canton Ticino. The Tosa and the Maggia both empty into Lago Maggiore, the former near Pallanza, the latter near Locarno. The height of the pastures of Cravairola above the sea is from 4,500 to 9,000 feet, and they are accessible by rugged mule paths from the [Italian] town of Crodo, in the Val Tosa, and from that of [Swiss] Campo, in the Val Maggia, and the lowest passage from Crodo being over a ridge nearly 7,000 feet above that village. The surface of the Alp is everywhere steeply inclined to the east, and much of it is bare rock, but it contains valuable pastures and a certain extent of evergreen forest. There are no dwellings upon the Alp, except a few rude huts, occupied by the herdsmen and dairymen from the 24th of June to the 8th, and sometimes 15th, of September, the severity of the climate rendering the district uninhabitable during the rest of the year. From the Swiss village of Campo the lower limit of the Alp may be reached by a path, barely practicable, in three or four hours. The products of pastoral industry can be transported over the crest of the mountain by men, and to some extent by mules; but the timber from the forest can be carried to market only by floating it down the torrent Rovana, which arises in the Alp, and thence by the river Maggia to the lake».¹⁹

La giornata della salita all'Alpe è nebbiosa e piovosa, ma il sopralluogo è evidentemente fruttuoso se, dopo pochi giorni, e dopo aver consultato serie «immensely voluminous» di documenti che coprivano

¹⁶ La legittimazione del possesso nonostante – o *oltre* – lo spartiacque (inteso come strumento di analisi territoriale) introduce quella che si può definire una «giurisdizione di versante», mutuando l'espressione dalla proposta teorica di una «archeologia di versante», cfr. R. Cevasco, *Archeologia dei versanti montani: l'uso di fonti multiple nella ricerca geografica*, in E. Dai Prà (a cura di), *Approcci geostorici e governo dei territori: scenari nazionali ed internazionali*, Milano, 2012, pp. 361-375. La formula deriva dalle ricerche di geografia dell'ambiente francesi sui Pirenei (in particolare cfr. G. Bertrand, «Un Paisaje más profundo». De la epistemología al método, «Cuadernos Geográficos», 42, 2, 2008, pp. 17-27) e individua nel versante un particolare oggetto (manufatto) geografico, analizzabile attraverso le pratiche storiche che lo hanno prodotto.

¹⁷ Anche qui è necessario un rimando teorico a Y. Thomas, *Histoire et droit. Présentation*, «Annales HHS», 57, n.6, pp. 1425-1428. In particolare nell'*incipit* della presentazione Thomas sottolinea la rilevanza di «décrire les effets pratiques de toutes les médiations formelles par lesquelles le droit s'interpose entre les sujets et eux-mêmes».

¹⁸ Sulla prova cfr. O. Raggio, *Costruzioni delle fonti e prova. Testimoniali, possesso, giurisdizione*, in «Quaderni storici», 91, 1996, pp. 135-156.

¹⁹ G. P. Marsh, lettera del 15 settembre 1874, citata da David Lowenthal, *Marsh at Cravairola: Boundary-Making in the Italo-Swiss Alps*, «Environment and History», 10, 2, 2004, pp. 205-235 (numero speciale dedicato *The Nature of G.P. Marsh: Tradition and Historical Judgment*).

sei secoli di storia delle controversie sull'Alpe Marsh può affermare «I have only to make clear to others what is already clear to me». La questione giuridica è «certainly as thorny [spinosa] as the physical»²⁰, ma evidentemente questo non gli impedisce di elaborare un parere netto. La sentenza, collazionata sul manoscritto originale, è stata ripubblicata, nella sua trascrizione integrale, da David Lowenthal²¹. Il parere di Marsh è espresso a sostegno della decisione del tribunale arbitrale, chiamato a pronunciarsi su una questione: «*La ligne frontière sus-mentionnée [qui sépare le territoire Italien du territoire de la Confédération Suisse] doit elle comme l'estime la Suisse, suivre le faite de la chaîne principale, en passant par la Corona di Groppo, Pizzo dei Croselli, Pizzo Pioda, Pizzo del Forno, et Pizzo del Monastero; ou bien doit-elle, comme l'estime l'Italie, quitter la chaîne principale au sommet désigné Sonnenhorn ^2788m pour descendre vers le ruisseau de la Vallée de Campo et en suivant l'arête secondaire nommée Creta Tremolina (ou Mosso del Lodano 2356m sur la carte Suisse), rejoindre la chaîne principale au Pizzo del Lago Gelato?*»²² (si veda l'immagine a p. 87).

Il primo dubbio di Marsh riguarda l'interpretazione stessa della controversia: le parti si aspettano che l'arbitro determini la linea della frontiera «upon considerations of pure expediency» (convenienza, adeguatezza) o seguendo principi di stretto diritto? Gli arbitri di parte scelti dalle rispettive nazioni avevano in precedenza considerato la questione sotto entrambi gli aspetti, rendendo quindi necessaria l'analisi degli argomenti da loro addotti sia sotto il profilo dell'adeguatezza che sotto quello del diritto. La Svizzera considera di rilievo il fatto che il territorio disputato sia più facilmente accessibile dalla Val Maggia (Confederazione elvetica) che dalla Valle Antigorio (Regno d'Italia): gli italiani per tre quarti dell'anno non riescono nemmeno ad accedere all'Alpe, rendendo malagevole l'amministrazione e la tutela di persone e proprietà. La seconda considerazione di parte elvetica riguarda le condizioni di rapido deterioramento del suolo: pascoli e prati si stanno riducendo per il progressivo estendersi degli incolti e per il dilavamento dovuto agli sconsiderati tagli del bosco; i possessori non prendono le necessarie misure ripiantumando dove necessario, costruendo argini ai corsi d'acqua e sistemando zolle erbose – *turfing* – intorno alle sorgenti e infine la fluitazione non regolata dei tronchi nei rivi che confluiscono nel Maggia provoca inondazioni e danni all'apertura delle chiuse, danni che si estendono fino alla foce del fiume nel lago Maggiore. Le considerazioni di parte svizzera concludono che tutti questi difetti possono essere corretti solo applicando all'area i moderni metodi dell'economia forestale – che in Svizzera sono «a part of her regular system of such improvements» - e attraverso la regolazione dei corsi d'acqua: cosa che, a loro avviso, poteva difficilmente essere fatta dall'amministrazione italiana per via dell'inaccessibilità del territorio e degli alti costi, e per lo scarso interesse della controparte nella protezione del bosco e del suolo. Marsh nota che se il territorio fosse effettivamente stato assegnato all'Italia nessun miglioramento o intervento avrebbe potuto essere fatto dalla Svizzera, e ricorda il principio generale dell'economia politica, secondo il quale «it is highly desirable that debatable territory should be assigned to those who can turn it to most profitable account, and that the Alp of Cravairola would be of much greater value to the people of the adjacent Swiss commune than it can be to so distant possessors as the people of Crodo», principio corroborato dal fatto che «it is in the power of the Swiss government, by the adoption of strictly legal measures for the protection of its own territory, practically to deprive the wood of the Alp of all marketable value in the hands of Italian occupants». Tutte queste considerazioni sembrano avere un grande peso nel giudizio di Marsh, tanto più che, a suo avviso, sarebbe possibile trovare una compensazione più che soddisfacente per i particolari e i comuni ita-

²⁰ G. P. Marsh, corrispondenza con la moglie Caroline, settembre 1874, cit. da D. Lowenthal, *Marsh at Cravairola: Boundary-Making in the Italo-Swiss Alps*, cit.

²¹ Per la versione integrale si rimanda all'articolo di Lowenthal, *Marsh at Cravairola: Boundary-Making in the Italo-Swiss Alps*, cit. Il manoscritto originale inglese della sentenza è stato consultato da Lowenthal nella George Perkins March Collection conservata presso la Bailey/Howe Library della University of Vermont a Burlington. Il testo differisce in parte dalla versione pubblicata per esempio nei *Reports of International Arbitral Awards*, volume XXVII, pp. 141-156, a cura delle United Nations, 2007.

²² Tutte le citazioni provengono dal manoscritto pubblicato da Lowenthal. Per questo brano, riportato in francese, il corsivo è nell'originale.

liani qualora la loro occupazione dell'Alpe dovesse avere fine. I due stati, nella sua opinione, hanno pochi motivi di conflitto e, al contrario, hanno una solidarietà di interessi fra di loro: nella visione positiva di Marsh ognuno dei due dovrebbe poter approfittare della prosperità materiale e del progresso politico e sociale dell'altro, e la destituzione delle cause di dissenso non potrebbe che portare grandi vantaggi a entrambi.

Esiste però una questione di principio: se la convenienza (l'opportunità, il vantaggio) fosse un criterio di governabilità e se un qualche tribunale fosse autorizzato a fissare un compenso per gli attuali proprietari della terra, non avrebbe esitato nell'assegnare la sovranità e il suolo alla Svizzera e un giusto prezzo agli occupanti (italiani) per la transazione della loro proprietà. Ma nulla di tutto ciò è menzionato dalle parti e soprattutto nessuno fa cenno a una compensazione per le terre eventualmente sottratte alla giurisdizione italiana. È dunque opinione di Marsh che l'estensione di istituzioni, leggi, amministrazione della Svizzera sul territorio dell'Alpe – i cui proprietari continuano ad essere italiani, necessariamente residenti in Italia per la maggior parte dell'anno – avrebbe portato a continui conflitti e contenziosi, dando luogo, in definitiva, a più questioni internazionali di quante qualsiasi decisione di un tribunale avrebbe potuto suscitare. La convenienza («expediency»), dunque, non può a suo avviso essere considerata un principio valido per un pronunciamento arbitrare.

Il diplomatico passa quindi ad esaminare le questioni di stretto diritto. È indiscutibile che alcuni comuni della Valdossola, o piuttosto della sua *diramazione* [in italiano nel testo] Val Antigorio, hanno avuto l'indiscusso possesso e usufrutto di parti dell'Alpe Cravairola per quasi quattro secoli, e di altre parti per periodi ancora più lunghi, e possono rivendicare, tramite atti d'acquisto, l'assoluta titolarità del suolo. Gli atti stessi sono interpretati dai procuratori italiani come *prova* («evidence») dell'esercizio della sovranità sul territorio: alcuni documenti certificherebbero addirittura «the assent of Switzerland to the claim of Italy to the eminent domain of the district in dispute». Un assenso dovuto evidentemente alla mancata contestazione degli atti di acquisto stessi. Da parte loro i procuratori svizzeri rivendicano il dominio sull'Alpe in quanto territorialmente parte della Valmaggia, conquistata dai Cantoni nel 1513 (conquista ratificata da un trattato del 1516) e insistono sul principio della geografia politica secondo il quale, in mancanza di una *prova* contraria, lo spartiacque («watershed») è da intendersi come limite della giurisdizione tra stati confinanti; per Valmaggia, a loro avviso, si deve intendere l'insieme di tutti i bacini di dispiuvio minori che sboccano nella vallata principale. A queste considerazioni aggiungono che alcuni procedimenti del 1554 per la determinazione del confine orientale dell'Alpe Cravairola costituirebbero un'ammissione vincolante della sovranità svizzera sul territorio in questione.

Fra i numerosi documenti prodotti dalle parti Marsh ne seleziona alcuni, che gli sembrano avere una rilevanza maggiore sulla questione. L'Italia sottopone:

- *Sentenza del 1 Luglio 1367 del Vicario di Matterello annullante per causa di incapacità una vendita fatta al Comune di Crodo di una parte di Cravairola.*
- *Istromento del 24 Febbraio 1406 di vendita di una parte dell'Alpe di Cravairola in territorio di Cravairola.*
- *Investitura del 10 Giugno 1454 di tre parti dell'Alpe di Collobiasco in territorio di Cravairola.*
- *Istromento del 20 Aprile 1497 ove si legge : busco existente et jacente in et supra territorio et dominio de Crodo , nell'Alpe di Cravairola²³.*

Questi atti, tutti precedenti alla conquista della Svizzera e al trattato del 1516, sono prodotti dai procuratori italiani per dimostrare - «by exercise of jurisdiction and by description» - che il luogo in questione era indipendente dalla giurisdizione della Valmaggia e appartenente invece al comune di Crodo. L'Italia sottopone anche il fascicolo *Jura Crodensium et Pontemaliensium contra Campenses Vallis Madaie* che registra il procedimento del 1554 per la definizione del confine orientale dell'Alpe, insieme ad altra documentazione relativa a quella disputa.

²³ L'elenco è in italiano e in corsivo nel testo

I procuratori elvetici fanno riferimento all'*Istromento del 17 Marzo 1420* nel quale la terza parte della Cravairola, *jacente in territorio di Valmaggia*, viene venduta al comune di Crodo e all'*Istromento dell'8 Dicembre 1490* che trasferisce al comune di Crodo l'Alpe di Collobiasco *esistente e situata nel dominio degli uomini di Valmaggia ove si dice in Cravairola*. Per la Svizzera tutti questi strumenti di vendita implicano il riconoscimento della giurisdizione della Valmaggia; inoltre, il testimoniale *Copia Positionis Terminorum anni 1554*, contenuto nel fascicolo *Jura* (sottoposto anche dagli italiani), è citato come prova della sottomissione del comune di Crodo alla giurisdizione di un tribunale svizzero nella questione che riguardava l'*alto dominio* del territorio disputato. La *Copia Positionis* tratta di *quaedam differentia lis et quaestio juridica* tra le autorità di Crodo e quelle di Campo, lite che deve essere ricomposta tramite l'apposizione di confini; il documento è stilato dal notaio che lo firma come *instrumentum diffinitionis domini*. Marsh nota che, pur riguardando la disputa la questione dei confini della Cravairola, nulla si conosce della natura della lite, che potrebbe aver riguardato per esempio un processo ad abitanti di Crodo per aver oltrepassato i confini, il che spiegherebbe il ricorso ai magistrati svizzeri, chiamati a pronunciarsi su questioni di giurisdizione. Ma questo, a suo giudizio, non deve necessariamente essere ritenuto un riconoscimento delle competenze di quel tribunale, la cui giurisdizione poteva anche essere stata messa in discussione.

Nell'argomentazione del procuratore svizzero l'espressione *ipsorum de Crodo* indica semplicemente il diritto di proprietà, mentre le parole *et domini ipsorum hominum de Campo* si riferiscono alla giurisdizione *alto dominio*. La stessa parola *domini* contenuta nella definizione *instrumentum diffinitionis domini* sarebbe un'espressione usata dal notaio, e non dalle parti, per indicare la semplice proprietà; tuttavia, nota Marsh, è improbabile che il notaio – il quale verosimilmente oltre ad avere sottoscritto l'atto lo ha anche redatto – usi la parola *dominium* in due accezioni diverse. In conclusione, se di *alto dominio* si tratta, il procedimento risulta essere un tentativo di risoluzione della questione della sovranità territoriale.

Il fascicolo *Jura* contiene altra documentazione che mostra come, indipendentemente dall'interpretazione delle parti, il governo di Milano e la Confederazione Elvetica dessero alla trattazione il valore di una convenzione internazionale per la definizione dei confini di giurisdizione territoriale fra i due stati. Lo strumento che segue la *Copia Positionis* è una comunicazione ufficiale del governo milanese al podestà di Domodossola datata 16 febbraio 1555, in cui si afferma che gli *Ambasciatori degli Signori dei XIII Cantoni Svizzeri * * * si sono doluti come alli mesi passati alcuni di quella terra et sua giurisdizione sono andati in Valle Maggia, giurisdizione de' preditti Signori, et violentemente hanno strappato alcuni termini posti alli confini tra l'una e l'altra giurisdizione e piantati più oltre di quello erano soliti stare*²⁴. I termini erano evidentemente quelli fatti piantare nel mese di giugno dell'anno precedente e *l'una e l'altra giurisdizione* non può che indicare da una parte la giurisdizione svizzera esercitata dalle autorità della Valmaggia e dall'altra la giurisdizione milanese esercitata dalle autorità di Domodossola. Nel fascicolo si trova poi un messaggio ufficiale del governo di Milano indirizzato all'*egregio jurisconsulto Castilioneo* e al podestà di Domodossola a proposito della disputa *inter Domodossolanos subditos nostros et homines Vallis Madiae subditos Helvetiorum de finibus*; seguono altre comunicazioni del 1556 della stessa fonte e sullo stesso tema, che insistono sul ristabilimento dei confini del 1554 e impiegano gli stessi termini per denotare le parti della controversia. Tra queste una nota del 19 giugno 1556 fa riferimento alla *controversia finium inter dictum Commune Crodi, et Commune loci di Campo, ai finis inter ipsa Communia, e ai termini inter ipsa Communia*. In nessuno di questi documenti, tranne che nel testimoniale del 1554, è fatta menzione dell'Alpe Cravairola; la controversia è invariabilmente relativa a questioni di confini, e non di un possesso esterno di Crodo, ma dei rispettivi comuni (i termini apposti nel 1554 delimitano le rispettive giurisdizioni).

L'interpretazione di Marsh è che le autorità di governo sia della Valmaggia che della Valdossola, a metà del XVI secolo e quasi per tutto il secolo successivo, avessero scelto di considerare l'accordo del 1554 come una delimitazione definitiva del confine tra i rispettivi territori. Non c'è prova infatti che

²⁴ In italiano e in corsivo nel testo

in occasione della decisione del 1554 ci siano state rivendicazioni da parte della Valmaggia o dei Tredici Cantoni, né vi è traccia, almeno fino al 1641, di asserzione di supremazia o *alto dominio* da parte svizzera sul quel territorio. La mancata rivendicazione riguarda anche il governo locale della Valmaggia: nessun documento di nessuna natura è stato prodotto in tal senso e, scrive Marsh, «there is no proof that the Commune of Campo at any time within the historical period ever actually possessed the Alp of Cravairola». Il fatto che nessuna prova venga prodotta non significa ovviamente che, come è probabile, in passato l'Alpe fosse stata possesso di Campo. La documentazione in cui l'Alpe è descritta come appartenente al *dominium* della Valmaggia rafforza questa supposizione, ma in questi documenti, tuttavia, la Valmaggia non figura come parte giuridica, per cui Marsh conclude che «there is no actual proof» che dimostri un esercizio o una rivendicazione di giurisdizione sulla Cravairola da parte delle autorità della Valmaggia, almeno fino al 1641. La sua interpretazione è che «in those rude days when the law of the stronger so generally prevailed and when few proprietors could show any title to their land or jurisdiction except title by possession», l'appropriazione del suolo da parte degli abitanti della valle d'Antigorio portasse con sé anche la sovranità sullo stesso. Inoltre Marsh rileva che, per quanto è dato sapere, la Svizzera pare aver mostrato acquiescenza nei confronti di questo fatto per più di un secolo dall'acquisizione della Valmaggia.

Nel 1641 Osvaldo di Sciaffusa, commissario balivo della Valmaggia, non sappiamo se per ordine dei suoi superiori o se per sua iniziativa, convoca un incontro di delegati dei comuni di Crodo, Pontemaglio e Campo per comporre i conflitti sull'Alpe di Cravairola. In quell'occasione *«in faccia ai sudditi di Antigorio ha protestato che la giurisdizione sopradetta dell'Alpe è sua e che non può né deve tralasciare gli atti che si giudicheranno necessari per il mantenimento della giurisdizione dei suoi Ill.mi Signori dei XIII Cantoni della Serenissima Repubblica Elvetica»*²⁵. Questa, come è stato fatto notare, pare essere la prima rivendicazione formale di parte elvetica di sovranità sull'Alpe. Se Osvaldo di Sciaffusa avesse fatto la sua dichiarazione per ordine del governo svizzero dovrebbe essere possibile rintracciare «proof of the fact» negli archivi elvetic, ma, nota Marsh, «no such proof is adduced». La rivendicazione viene spesso ripetuta negli anni successivi, provocando molte reazioni e molta irritazione. Nel 1650, però, un incontro tenutosi alle isole Borromee tra le autorità dei due governi sancisce i confini del 1554 e, tra le varie concessioni fatte alle due parti, autorizza la popolazione di Crodo a trasportare il legname tagliato sull'Alpe attraverso il torrente Rovana e la Valmaggia. Il provvedimento sarebbe parso superfluo se l'Alpe fosse stata ritenuta con certezza territorio svizzero; ma la convenzione si conclude con un articolo così formulato: *«e questa provizione abbi a durare sin tanto sarà deciso il punto della giurisdizione sopra la detta Alpe, al quale per nessuna delle dette cose s'intenda fare pregiudizio»*²⁶. Marsh ritiene che il termine *provisione* sia da riferirsi all'intera convenzione, e non a un particolare articolo della stessa: in ogni caso è chiaro che nulla viene deciso in merito alla giurisdizione; d'altra parte tutti i numerosi sforzi fatti fino a quel momento da entrambe le parti non avevano avuto il vigore sufficiente per corroborare in modo conclusivo la causa di nessuna delle due parti. Marsh ritiene dunque che per la sentenza definitiva sia necessario rimettersi ai diritti delle parti «as they were at the date of the Convention of 1650» e così li ricapitola:

La prova della titolarità italiana consiste nell'acquisto del suolo dell'Alpe, prima del 1500, da parte di comuni che ora appartengono al regno d'Italia e nel possesso non controverso («undisputed possession») di quei comuni fino al tempo presente, possesso che in alcuni atti giurisdizionali (dal valore di «presumptive evidence»), ossia fino a prova contraria) risulta essere stato esercitato dalle autorità ufficiali di Domodossola. Nei procedimenti del 1554, 1555 e 1556, inoltre, la pratica di definizione del confine è interpretata come delimitazione territoriale o giurisdizionale e risulta accettata da entrambi i governi per quasi un secolo. Infine, la titolarità italiana può essere asserita in negativo sulla base dell'assenza di una qualsiasi pretesa di sovranità da parte svizzera fino al 1641, data prima della quale «the Alp had been in the peaceable possession of Italian communes for centuries».

²⁵ In italiano e in corsivo nel testo

²⁶ In italiano e in corsivo nel testo

La rivendicazione di parte elvetica è fondata, seguendo un criterio di convenienza («expediency»), sull'asserito principio della geografia politica secondo il quale i confini di stati contermini in regioni montane sono determinati dallo *spartiacqua* o *displuvio*²⁷; è fondata inoltre sulla conquista del 1513, ratificata nel 1516, che riconosceva la Valmaggia (di cui l'Alpe Cravairola era una parte) come appartenente alla Svizzera e sui procedimenti per la definizione del confine tra l'Alpe e il comune di Campo.

Marsh ritiene validi i titoli presentati dall'Italia; ritiene anche che – sebbene ragioni di convenienza, opportunità, mutuo interesse farebbero propendere per un'assegnazione del territorio alla Svizzera – per le ragioni che ha esposto sopra la cosa non sarebbe giustificabile su quest'unica base. In terzo luogo ritiene che il principio geografico di divisione politico-territoriale attraverso lo strumento dello spartiacque non sia in generale abbastanza riconosciuto dalla legge e dalla pratica internazionale europea, così da poter costituire un terreno indipendente di decisione giuridica in casi di disputa. Per quanto sia vero che – geograficamente - una valle includa le sue diramazioni minori, è tuttavia attestato nel linguaggio comune che il nome di una valle formata da un fiume di una certa portata sia generalmente limitato al corso principale, mentre i bacini laterali, con i loro affluenti, hanno toponimi diversi, fatto che «is to be interpreted by possession or other circumstances where such exist». Come Marsh ha rilevato più di una volta nella sua decisione arbitrale, mancano le prove di una rivendicazione formale di sovranità da parte svizzera sull'Alpe, intesa come parte della Valmaggia, prima dell'affermazione di Osvaldo di Sciaffusa nel 1641, e ciò nonostante l'acquisto da parte italiana dell'Alpe stessa, che a rigore, in quanto bacino affluente, avrebbe dovuto seguire la giurisdizione del corso principale delle acque.


Il quarto punto della riflessione di Marsh precisa ulteriormente la questione: sebbene scientificamente la valle principale formata da un fiume includa anche i suoi affluenti, è tuttavia da considerare che questi termini, usati nella redazione di uno strumento pubblico in antica data, debbano essere interpretati «by contemporaneous understanding and usage». Pertanto non è dimostrabile che i documenti citati considerino l'Alpe Cravairola come parte della designazione Valmaggia. Al contrario può essere dimostrato che la Confederazione elvetica e il comune di Campo non si consideravano investiti di alcuna sovranità su un territorio «lying geographically in the Val Maggia but possessed and enjoyed by foreign *corpi morali*», non avendola mai rivendicata prima del 1641.

In quinto luogo Marsh si dice costretto a interpretare i procedimenti del 1554, 1555 e 1556 come sfavorevoli al diritto svizzero di stabilire la sua sovranità sul territorio in questione e orientati a mostrare che i confini allora stabiliti erano approvati da entrambe le parti immediatamente interessate e dai loro rispettivi governi come una delimitazione territoriale e giuridica definitiva.

Nel formulare la sentenza definitiva che assegna all'Italia la titolarità dell'Alpe, Marsh, con quello che abbiamo definito un «atto giurisdizionale di versante», ricalca le parole del compromesso: «*La ligne frontière qui sépare le territoire Italien du territoire de la Confédération Suisse (Canton Tessin), au lieu dit Alpe de Cravairola, doit quitter la chaîne principale des montagnes au sommet désigné Sonnenborn, pour descendre vers le ruisseau de la Vallée de Campo et en suivant l'arête secondaire nommée Creta Tremolina (ou Mosso del Lodano sur la carte Suisse) rejoindre la chaîne principale au Pizzo del Lago Gelato*»²⁸. La linea di frontiera, lungi dall'identificarsi con lo spartiacque, scende sul versante svizzero per includere la località detta Cravairola, prodotta dai diritti (dalla capacità giuridica) e dalle pratiche di chi per secoli ne aveva esercitato il possesso.

²⁷ In italiano e in corsivo nel testo

²⁸ In francese e in corsivo nel testo



Archivio di Stato di Torino, Materie politiche per rapporto all'estero, Confini con gli Svizzeri, mazzo 3, fasc. 1